Macchine e mezzi di sollevamento

Dott. Ing. Leonardo Vita

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 23 commi 1 e 2
Obblighi dei fabbricanti, dei fornitori

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazioni o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge

A) Permuta contro nuovo acquisto

L'utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all'atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione vigente.

Considerato, però, che non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e che non vi è intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, si ritiene che ***l'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità***, che la stessa sia conforme, al momento della consegna ai requisiti di sicurezza di cui all' ALLEGATO V (art. 72 comma 1) ***compete al rivenditore*** della stessa.

Pertanto, in sede di accertamento va verificato il rispetto di questo obbligo da parte del rivenditore.

Nell'atto di compravendita, relativamente all'usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare:

- tipo di macchina e modello
- numero di matricola
- nome del costruttore
- dicitura "La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza".

B) Vendita ad un altro utilizzatore diretto

Il ***proprietario*** di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende la stessa ad un utilizzatore diretto (es.: altro datore di lavoro) ***deve attestare la conformità della macchina alla legislazione vigente***, analogamente a chi concede la macchina in conto/lavoro o in prestito d'uso.

C) Cessione per conto vendita

Il **proprietario** di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: rivenditore) con procura di vendita del bene, al momento della vendita **è *tenuto ad attestare la conformità della macchina*** alla legislazione vigente.

Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 69 *(Definizioni)*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Art. 70
(Requisiti di sicurezza)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Allegato V al D. Lgs. 81/08

PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

2. Sistemi e dispositivi di comando

La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine

3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento

3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.

4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.

5. Stabilità

6. Rischi dovuti agli elementi mobili

6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. …

PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

7. Illuminazione

8.Temperature estreme

8.1. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.

9. Segnalazioni, indicazioni.

10. Vibrazioni

11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.

12. Incendio ed esplosione

PARTE II - Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche

Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un **ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro**:

mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro, ovvero

mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro, ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

PARTE II - Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche

Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

2.6. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;

d) quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

e) ….

PARTE II - Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche

Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.

3.1.3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

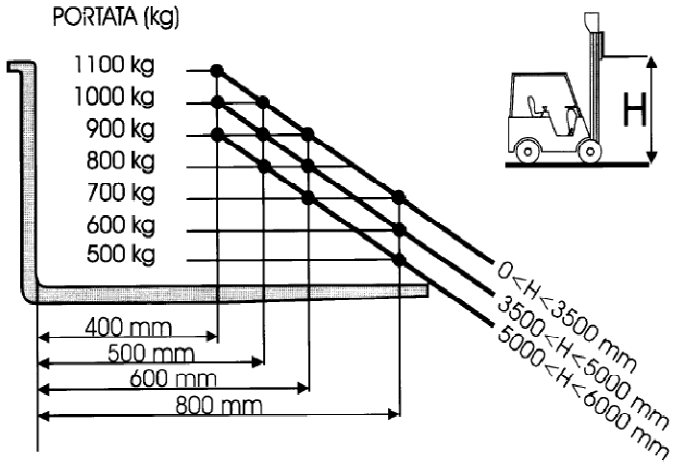

PARTE II - Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche

3.2 Gru, argani, paranchi e simili

Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili

3.4.5 Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con organi pericolosi in moto.

4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.

4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;
c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice

4.3 - Scale aeree su carro

4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche

4.5 Ascensori e montacarichi.

Art. 71
(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature **conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente**, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
   a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
   b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
   c) *i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse*
   d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Art. 71
(Obblighi del datore di lavoro)

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'ALLEGATO VI;

Allegato VI al D. Lgs. 81/08

Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro

1.0 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;

1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro;

1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

1.3 Illuminazione

1.4 Avviamento

1.5 Rischio di proiezione di oggetti

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili

1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.

L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.

1.7 Rischio di caduta di oggetti

1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi

1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti

2. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.

2.3 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2.5 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.

3. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a **controlli trimestrali** in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

3. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.

3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.

4. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone

4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea **cintura di sicurezza**.

4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. E’ ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all’articolo 70, comma 3, del presente decreto, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.

5 Disposizioni concernenti l’uso di determinate attrezzature di lavoro

6 Rischi per Energia elettrica

7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti

9 Macchine utensili per legno e materiali affini

10 Macchine per filare e simili

Art. 71
(Obblighi del datore di lavoro)

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Art. 71
(Obblighi del datore di lavoro)

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

Art. 71
(Obblighi del datore di lavoro)

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

   a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati;

   b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Art. 71
(Obblighi del datore di lavoro)

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Art. 71
(Obblighi del datore di lavoro)

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a ***verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,*** con la frequenza indicata nel medesimo allegato. ***La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.*** Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Allegato VII al D. Lgs. 81/08

Verifiche annuali

Scale aeree ad inclinazione variabile;

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm;

Carrelli semoventi a braccio telescopico;

Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente;

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo;

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni;

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifiche biennali

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano;

Ponti sospesi e relativi argani;

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min);

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni;

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni;

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifiche triennali

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min);

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Verifiche quinquennali

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Sono inoltre previste verifiche di funzionamento e verifiche di integrità aventi specifiche periodicità per attrezzature/insiemi contenenti fluidi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, **l'INAIL e' titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta**, mentre **le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.**

2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.

3. …

Art. 2

4. Per le finalità di cui all'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l'INAIL e presso le ASL e' inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.

5. …

6. L'elenco di cui al comma precedente e' messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.

7. …

8. Decorsi i termini temporali di cui al comma 1, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.

Art. 3

1. …

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 8:

   a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;

   b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3;

   c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che e' stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all'INAIL. una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.

Art. 4

1. Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle previste nell'**allegato II** al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso**.**

Allegato II

1. Campo di applicazione

1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'**allegato VII** del decreto legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di seguito elencati:

1.1.1. **Gruppo SC** - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

d) Carrelli semoventi a braccio telescopico

e) Idroestrattori a forza centrifuga

1.1.2. **Gruppo SP** -Sollevamento persone

a) Scale aree ad inclinazione variabile

b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano

d) Ponti sospesi e relativi argani

e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

f) Ascensori e montacarichi da cantiere

1.1.3. **Gruppo GVR** - Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialita' globale dei focolai superiori a 116 kW
6. Forni per le industrie chimiche e affini

b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione).

3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP

Prima verifica periodica

La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.

La prima verifica periodica e' finalizzata a:

a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla *comunicazione di messa in servizio* inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: *nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio*. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:

1. dichiarazione CE di conformità;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso.

3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP

b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle **istruzioni d'uso** redatte dal fabbricante;

c) verificare la regolare tenuta del **«registro di controllo»**, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;

d) controllarne lo stato di conservazione;

e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la **scheda tecnica di identificazione**, che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro.

3.2. Verifiche periodiche successive alla prima

3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità della prima verifica e con la periodicità indicata nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR

4.1. Periodicità delle verifiche

Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto la categorizzazione e' definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 "*Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93*".

Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4. per verifiche periodiche si intendono:

a) La «prima delle verifiche periodiche»;

b) Le «verifiche periodiche successive»: di funzionamento, interna e di integrità (decennali)

4.2. La prima delle verifiche periodiche

La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329.

La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a **decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro**.

5. Procedure amministrative

La prima delle verifiche periodiche

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, *il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica*. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, *la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui al punto precedente*.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, ***messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica****, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche*

Verifiche periodiche successive alla prima

Con la periodicità prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e *almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine*, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale e‘ disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

5.3. Disposizioni comuni

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. **deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata**.

Il datore di lavoro **deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento** delle attrezzature per l'inserimento in banca dati.

5.3. Disposizioni comuni

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. **deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata**.

Il datore di lavoro **deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento** delle attrezzature per l'inserimento in banca dati.

Art. 18 D.Lgs. 17/10

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

Art. 11 D.P.R. 459/96

3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ***ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina***.

Art. 7 D.M. 12/9/1959

I datori di lavoro, utenti di:

- idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri;
- gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge;

devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. ***La denuncia, oltre all'indicazione del datore di lavoro, all'attività esercitata, all'ubicazione dello stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro, deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento***.

MACCHINE RIENTRANTI NEL D.M. 12/9/1959

Sono riportate di seguito le macchine rientranti nel campo di applicazione del D.M. 12/9/1959 ed i relativi modelli da impiegare per i libretti dei verbali di collaudo e delle verifiche periodiche:

- modello D: **scale aeree ad inclinazione variabile**;
- modello E: **ponti mobili sviluppabili su carro**;
- modello F: **ponti sospesi**;
- modello G: **argani per ponti sospesi**;
- modello H: **idroestrattori a forza centrifuga con diametro esterno del paniere superiore a 50 cm**;
- modello I: **gru motorizzate di portata superiore a 200 kg, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali**;
- modello L: **argani e paranchi motorizzati di portata superiore a 200 kg**.

Art. 72

(Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso)

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all' ALLEGATO V;

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Art. 73
(Informazione, formazione e addestramento)

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
    a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
    b) alle situazioni anormali prevedibili;
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature;
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati;
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone;
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

SENTENZE IN MATERIA

DI SICUREZZA

DELLE MACCHINE

IMPOSSIBILITA’ TECNICA DELLA PROTEZIONE DI UNA MACCHINA
Norme tecniche e di legge.
Organi di Vigilanza.
Cassazione Penale, Sez. IV
Sentenza n. 41985 del 5 novembre 2003

Affronta diversi temi sulla sicurezza delle macchine e sulle responsabilità del costruttore

Il costruttore era accusato di omicidio colposo per avere, in violazione degli articoli 7, 68, 69, 70, 71 e 52, comma 3, del D.P.R. n. 547/1955, costruito e venduto la macchina priva dei requisiti di sicurezza previsti dai citati articoli, ed in particolare priva di adeguate protezioni a copertura degli organi lavoratori in corrispondenza della zona di accesso alla bocca di alimentazione e della zona di raccolta del prodotto, e comunque priva dei dispositivi supplementari per l'arresto di emergenza degli organi lavoratori oltre che per non aver provveduto ad informare adeguatamente l'acquirente dei rischi già ben noti connessi con l'ingolfamento parziale della macchina (rotoimballatrice).

<u>primo tema di difesa :</u>

impossibilità tecnica, almeno all'epoca dei fatti, di commercializzare macchine più sicure di quella in questione, impossibilità di cui darebbero ampia testimonianza la mancanza di prescrizioni normative a riguardo e la conformità della macchina a tutte quelle presenti sul mercato nazionale ed Internazionale

<u>La Suprema Corte in merito conclude</u>

nel caso in esame, o era possibile dotare la macchina di quel dispositivo e, in questo caso, il costruttore avrebbe dovuto vendere la macchina solo dopo averla munita dello stesso, o non era assolutamente possibile fornirne la rotoimballatrice, e, in questo diverso caso, il costruttore si sarebbe dovuto astenere dal costruire e dal vendere la macchina nel doveroso rispetto della norma dell'art. 7 del D.P.R.* 547** ***(*Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso)*

Il costruttore sosteneva che la macchina era conforme alla normativa tecnica del settore

la Corte di Cassazione osserva che

è l'imprenditore-costruttore-venditore il destinatario delle norme antinfortunistiche, il che vuol dire che il primo punto di riferimento dell'imprenditore deve essere la legge e non la normativa tecnica del settore perché è la legge che esige da lui determinate specifiche condotte di prudenza

la Corte di Cassazione conclude con la importante affermazione

l'imprenditore può attenersi alla normativa tecnica del settore soltanto dopo averne accertato la totale conformità alla legge, con la conseguenza che non potrebbe non astenersi dal seguirla se la normativa affermasse l'impossibilità tecnica della collocazione sulla macchina di un presidio antinfortunistico previsto dalla legge

L’imputato sostiene che:

Le Autorità di vigilanza avevano ritenuto la macchina conforme alla legge

Corte di Cassazione ha replicato che

Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte fondato proprio sulla considerazione che l'imprenditore è destinatario delle norme antinfortunistiche che lo riguardano, norme che non può non conoscere prescindendo dai suggerimenti o dalle prescrizioni delle Autorità cui spetta la vigilanza ai fini del rispetto di quelle norme, la circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non può essere invocata per escludere la responsabilità dell'imprenditore

Altro argomento affrontato:

l'affidamento del costruttore nella diligenza dell'acquirente

La Corte ha affermato:

l'imprenditore/costruttore, che costruisce una macchina industriale priva dei presidi antinfortunistici previsti dalla legge non può invocare il principio dell'affidamento qualora l'acquirente faccia uso della macchina ponendo in essere una condotta imprudente, condotta che ove la macchina fosse stata munita dei presidi antinfortunistici previsti dalla legge, sarebbe stata resa innocua o, quanto meno, non avrebbe avuto quelle date conseguenze **e quindi** ***non può confidare che ogni consociato si comporti adottando le regole precauzionali che deve adottare chi, rispetto a quel consociato o alla imprudente inosservanza delle regole da quest'ultimo posta in essere, non si è comportato come gli imponevano le regole precauzionali normalmente riferibili al suo modello di agente***

Ultimo tema:
la colpa dell'acquirente della macchina

<u>La Suprema Corte ha affermato</u>

l'imprenditore-costruttore non può eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile, abnorme, eccezionale dell'acquirente della macchina quando gli si possa rimproverare di non aver posto in essere quelle condotte di prudenza, comune o specifica, richieste dalla legge, come la dotazione della macchina di determinati presidi antinfortunistici o come l'esatta informazione dei rischi connessi all'uso di quella macchina, che tendono ad evitare infortuni o eventi come quello in concreto verificatosi, condotte, conseguentemente, che hanno determinato l'evento, che sono state certamente antecedenti all'evento, anche se può porsi il problema del concorso di colpa dell'acquirente

PROTEZIONE OGGETTIVA DELLA MACCHINA E DISATTENZIONE DEL LAVORATORE.

Cassazione Penale, Sez. IV

Sentenza n. 16019 dell'11 aprile 2003

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un datore di lavoro condannato per avere … per violazione alle norme di prevenzione degli infortuni (art. 41 e 68 del D.P.R. n. 547/55) cagionato lesioni ad un lavoratore che ha subito lesioni ad una mano rimasta schiacciata dal rullo di una macchina a cui era addetto

La Suprema Corte ha affermato:

Pur riconoscendo una grossolana disattenzione del lavoratore nella dinamica dell'accaduto ha
confermato il nesso di causalità fra l'infortunio e le violazioni alla normativa antinfortunistica accertate ed ha escluso che, ai fini della eziologia dello stesso, fosse rilevante la disattenzione del Lavoratore, in considerazione del fatto che il D.P.R. n. 547/55 tende a realizzare un criterio ispirato alla protezione oggettiva delle macchine. ***Perché l'evento infortunistico fosse ritenuto riconducibile al solo lavoratore e perché nel comportamento dello stesso potesse individuarsi una causa che da sola fosse ritenuta sufficiente a cagionare l'evento infortunistico medesimo questo deve essere del tutto imprevedibile ed assolutamente estraneo al processo di produzione oppure alle mansioni attribuite.***

RIDEFINITI I LIMITI DI RESPONSABILITA' FRA COSTRUTTORI E DATORI DI LAVORO

Cassazione Penale,Sez. IV
Sentenza n. 31467 del 20 settembre 2002

Finora il limite di responsabilità fra costruttori di macchine ed attrezzature e datori di lavoro che mettono le stesse a disposizione dei propri lavoratori dipendenti era stato individuato nella presenza del vizio occulto individuabile da parte del datore di lavoro acquirente con la normale diligenza.

In questa sentenza la Corte Suprema afferma che:

"il datore di lavoro, garante nei confronti del lavoratore, nel momento in cui acquista una macchina e la introduce nell'azienda, della esistenza dei requisiti di resistenza e di idoneità della macchina stessa, può ritenersi esonerato da responsabilità soltanto se abbia accertato che il costruttore ha sottoposto la macchina ai penetranti controlli, ai fini dell'accertamento della resistenza e della idoneità, che la tecnica e l'esperienza consentono non potendo limitarsi ad opporre di aver acquistato la macchina facendo affidamento sull'osservanza delle regole da parte del costruttore della migliore esperienza e della migliore tecnica

MACCHINARI MARCATI CE SENZA PROTEZIONE- D.P.R. 547/55 E D.P.R. 459/96

Cassazione Penale,Sez. III

Sentenza n. 32426 del 4 luglio 2001

Nel caso in esame era stata riscontrata la mancata protezione di una tramoggia di una macchina per la macinatura del mais in violazione agli artt. 41 e 73 del D.P.R. n. 547/1955 il che aveva portato all'infortunio dell'operatore che, venuto a contatto con la propria mano con gli organi in movimento taglienti della macchina, veniva colpito dagli stessi subendo lesioni che hanno portato all'indebolimento della mano offesa.

Il datore di lavoro aveva fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che l'infortunio si era verificato per il non corretto comportamento del lavoratore e che la macchina era stata acquistata ritenendola, in buona fede, conforme alle normative di sicurezza

La Corte di Cassazione conclude:

i macchinari posti a disposizione dei lavoratori devono essere forniti di tutti i particolari dispositivi di sicurezza idonei a proteggere l'addetto anche nel caso di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore e che il requisito dell'assoluta sicurezza deve essere accertato prima che la macchina sia messa in funzione.
Già all'atto dell'acquisto, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti di sicurezza provvedendo, se necessario, a dotare il macchinario dei dispositivi di prevenzione dei quali risulti sprovvisto oppure ad integrare quelli già esistenti se questi si presentano in maniera evidente insufficienti.
Né ad esonerare il datore di lavoro da tali obblighi si poteva invocare, secondo un meccanismo di pedissequa automaticità, la circostanza che la macchina fosse provvista della marcatura CE di cui al D.P.R. n. 459/1996.

SICUREZZA DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE

Cassazione Civile, sez. lav.
Sentenza n. 7454 del 21 maggio 2002

La Sezione Lavoro della Suprema Corte afferma :

***la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla comune protezione del soggetto e non è esclusa per l'avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni contenute in una norma o nella disciplina antinfortunistica, allorquando l'infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla norma o contro il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute, ma per l'intrinseca pericolosità della macchina operatrice*.**

Per l'imprenditore si può configurare una assenza di responsabilità soltanto nell'ipotesi in cui il comportamento del lavoratore "presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità e dell'eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento

Secondo i giudici della Suprema Corte in presenza di macchine operatrici particolarmente complesse e quindi altamente pericolose la sorveglianza dell'imprenditore deve essere costante ed effettiva

CONTROLLO DI CONFORMITA' DELLA MACCHINA DA PARTE DEL D. L.

Cassazione penale, Sez. IV
Sentenza n. 19020 del 16 maggio 2002

La Suprema Corte ribadisce:

l'obbligo del datore di lavoro di controllare la conformità alle leggi antinfortunistiche delle macchine poste in uso, ancorché provenienti da qualificato fabbricante

la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di sostenere (Cassazione 9 maggio 2000, D'Urso) che:
le eventuali assicurazioni di efficienza sotto il profilo antinfortunistico, formulate dal costruttore, non sono idonee a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro

la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di sostenere (Cassazione 28 aprile 2000, Galli) che:
la circostanza che il macchinario è stato fornito al datore di lavoro dalla ditta produttrice senza i necessari avvisi non esime da responsabilità l'imputato perché la norma penale vede come destinatario il datore di lavoro il quale pertanto ha l'obbligo di impiegare il macchinario solo se conforme alle prescrizioni di legge

DECRETO LEGISLATIVO
27 gennaio 2010 , n. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle macchine e ne stabilisce i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute, quali definiti nell'allegato I. Essa si applica anche ai componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato

L'articolo 1 riguarda il campo di applicazione della direttiva

La direttiva 2006/42/CE si applica ai seguenti tipi di prodotti:

1. **macchine**
2. **attrezzature intercambiabili**
3. **componenti di sicurezza**
4. **accessori di sollevamento**
5. **catene, funi e cinghie**
6. **dispositivi amovibili di trasmissione meccanica**
7. **quasi-macchine**

Perché includere anche i componenti di sicurezza?

Gli utilizzatori delle macchine dovranno procurarsi i **componenti di sicurezza sul mercato**; è dunque necessario che i componenti a loro disposizione svolgano le funzioni richieste e siano estremamente affidabili.

Pertanto i componenti di sicurezza venduti separatamente sono stati inclusi nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/2010

Al contrario, il **fabbricante che incorpora il componente** in una macchina deve assumersi la responsabilità di scegliere i componenti e di **garantire che la macchina finita sia conforme alla direttiva**

Articolo 1
paragrafo 2

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

- a) i componenti di sicurezza, **destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio** in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
- b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
- c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
- d) le armi, incluse le armi da fuoco;
- e) i seguenti mezzi di trasporto:
  - 1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
  - 2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
  - 3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
  - 4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;
  - 5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.

- f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
- g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
- i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
- m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:
  - 1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
  - 2) apparecchiature audio e video;
  - 3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
  - 4) macchine ordinarie da ufficio;
  - 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
  - 6) motori elettrici;
- n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
  - 1) apparecchiature di collegamento e di comando;
  - 2) trasformatori.

Articolo 2

Si applicano le definizioni seguenti:

a) «**macchina** » propriamente detta:

1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

Definizione di «macchina»

Il concetto fondamentale è che una macchina si definisce essenzialmente per il suo «carattere meccanico»

Si tratta di una definizione di carattere «universale»; è tuttavia importante ricavarne le precisazioni ed insistere su di esse

Un insieme di pezzi

Questa definizione esclude a priori tutti i componenti di base

I pezzi devono essere collegati tra loro

non sono escluse le macchine vendute in pezzi smontati per comodità di trasporto o vendute in kit, in quanto i1 fabbricante è tenuto a progettare la macchina in conformità della direttiva. In questi casi particolari, il fabbricante fornisce al cliente le necessarie istruzioni di montaggio.

Uno dei pezzi deve essere mobile

La mobilità deve essere prodotta da una fonte di energia esterna (elettricità, batteria, combustibile ecc.) o immagazzinata (molla, peso). In deroga a questa regola, la direttiva «macchine» include anche alcune macchine di sollevamento

Per un’applicazione ben determinata

Una macchina non completa al punto da non poter assolvere le proprie funzioni, non rientra nel campo di applicazione della direttiva, come confermato dall’articolo 4, paragrafo 2

Gli insiemi di macchine o le installazioni complesse sono macchine

Per «installazioni complesse» s'intende un insieme di macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato sono disposti e installati in modo tale da essere solidali nel funzionamento

Le linee di produzione e le macchine speciali costituite da varie macchine sono installazioni complesse

Il concetto di «macchina» è esteso anche alle attrezzature intercambiabili che modificano la funzione principale di una macchina

Questa estensione è stata aggiunta per contemplare i rischi derivanti dalle apparecchiature montate successivamente su macchine mobili (ad esempio un trattore) o destinate al sollevamento

b) «**attrezzatura intercambiabile**»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

c) «**componente di sicurezza**»: componente:

1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
2) **immesso sul mercato separatamente**;
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;
4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

d) «**accessori di sollevamento**»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

e) «**catene, funi e cinghie**»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

Componenti di sicurezza

I componenti di sicurezza sottoposti all'esame di certificazione CE

(allegato IV) sono i seguenti:

- **Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici);**
- **blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivi di comando a due mani**
- **schermi mobili automatici per la protezione delle presse per la lavorazione dei metalli, formatrici di materie plastiche o di gomma per iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;**
- **strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);**
- **strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).**

I componenti di sicurezza per i quali il fabbricante deve presentare una dichiarazione di conformità senza l'esame di certificazione CE da parte di un organismo notificato non sono stati inclusi in un elenco preciso

Il problema è sapere che tipo di componenti possono essere considerati «componenti di sicurezza»

Un componente di sicurezza non contribuisce direttamente e principalmente a garantire «un'applicazione determinata» della macchina,

in quanto la sua funzione specifica è garantire la sicurezza

É possibile affermare che se un guasto ad un componente di sicurezza non provoca alcuna ripercussione negativa sulla sicurezza, non lo si può considerare un «componente di sicurezza»

Gli esperti degli Stati membri ritengono che solo i componenti di sicurezza che garantiscono una funzione diretta di sicurezza debbano essere considerati componenti di sicurezza ai fini della direttiva

Per funzione di sicurezza diretta s'intende una funzione che, se non svolta correttamente, può aumentare il rischio di lesioni o avere altre conseguenze sulla salute.

Alcuni esempi possono contribuire ad illustrare la definizione di «componente di sicurezza»

In questa categoria figurano:

- i sistemi di arresto di emergenza;
- le valvole di ritegno da installare nei circuiti idraulici delle macchine per motivi di sicurezza;
- le cinture di sicurezza e i dispositivi di ritenuta in caso di capovolgimento;
- i moduli di continuità o di autocontrollo delle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, come i rilevatori di posizione in un dispositivo di blocco;
- i prodotti che servono ad impedire l'avvio indesiderato di una macchina;
- i prodotti che evitano la ripetizione del ciclo della macchina;
- i prodotti o i sistemi che regolano la temperatura della macchina per mantenerla entro parametri di funzionamento sicuri;
- i sistemi di estrazione dei fumi o delle polveri da installare nelle macchine;
- i dispositivi di protezione e i relativi dispositivi di blocco;
- i carter antirumore;
- i dispositivi antideragliamento delle macchine di sollevamento sospese;
- i dispositivi di limitazione del carico dei dispositivi di sollevamento;
- i dispositivi «uomo-morto» di cui all'allegato I, requisito *5.5*.

f) «**dispositivi amovibili di trasmissione meccanica**»: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;

g) «**quasi-macchine**»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente decreto;

«immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;

«**messa in servizio**»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;

Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione

MANUTENZIONE ORDINARIA

manutenzione ordinaria è l’insieme delle operazioni di manutenzione previste dal costruttore per mantenere l’efficienza della macchina, quali:

- **ingrassaggio/lubrificazione;**
- **serraggio e sostituzione dei bulloni e cuscinetti;**
- **sostituzione di materiali di usura (ferodo dei freni, etc.)**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

manutenzione straordinaria è l'insieme degli interventi di manutenzione che prevedono la sostituzione di pezzi della macchina con ricambi originali o commerciali (secondo quanto previsto dal costruttore) che non modificano le caratteristiche meccaniche, le funzioni e/ o le prestazioni,

quali:

1. **motori elettrici;**
2. **riduttori;**
3. **ruote del carrello e del ponte, ganci funi e catene**

Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione per le quali è richiesta la "marcatura CE" della macchina:

- modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio trasformato in rettifica);
- modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento del numero di colpi, ecc.;
- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM);
- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.

Esempi di modifiche che non richiedono la “marcatura CE” della macchina:

- adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico;
- sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento;
- installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

ART. 3

(Immissione sul mercato e messa in servizio)

1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo.

3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

   a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;

   b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;

   c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;

   d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9;

   e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;

   f) appone la marcatura ‘CE’ ai sensi dell'articolo 12.

4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 10

> *1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:*
>
> *a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato VII, parte B;*
>
> *b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;*
>
> *c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.*
>
> *2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi - macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.*

…..

7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasi-macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

….

ALLEGATO *II*

(previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera e), dall’articolo 4, comma 1, e dall’articolo 10, comma 1, lettera c))

Dichiarazioni

A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA

La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.

…

B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE

La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.

…

NON E’ IMMISSIONE SUL MERCATO

1. **cessione del prodotto dal fabbricante di un paese terzo al suo mandatario incaricato di svolgere le pratiche per renderlo conforme**
2. **importazione nell'UE per riesportarlo**
3. **cessione del prodotto fabbricato in UE per esportarlo in un paese terzo**
4. **esposizione durante una fiera o una mostra**

ART. 4
(Presunzione di conformità e norme armonizzate)

1. Le macchine provviste della marcatura ‘CE’ e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall’allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo.

2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

3. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Gli enti di normazione italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per permettere alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.

Elenco di alcune norme armonizzate

UNI EN ISO 12100:2010

Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio

UNI EN ISO 13857:2008

Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

UNI EN 953:2009

Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili

UNI EN 1088:2008

Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e di scelta.

UNI EN 1760-1-2-3:2009

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione

Il presente articolo concerne l'uso delle norme ed il loro interesse affinché il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, possa dichiarare la conformità alla direttiva.

<u>Le norme sono implicitamente distinte in vari tipi:</u>

- ***Norme armonizzate***
- ***Documenti di armonizzazione***
- ***Norme europee***
- ***Norme nazionali***

La conformità alle norme è facoltativa

Il principio generale enunciato chiaramente nel diritto comunitario è che le norme tecniche sono sempre facoltative

La conformità ad una norma armonizzata comporta una «**presunzione di conformità**» alla normativa ed essendo un **atto volontario**, diventa un comportamento «**degno di merito**» da parte del fabbricante, di cui le autorità deputate al controllo tengono conto nella politica di sorveglianza del mercato che conducono

Il mancato rispetto della norma non consente comunque di trarre la conclusione che il prodotto non sia conforme alla regolamentazione

Le norme assumono carattere vincolante solo in tre casi:

- ***quando la norma è imposta da una normativa.***
- ***quando la norma è inserita in un contratto privato o pubblico***
- ***quando la norma codifica lo stato dell'arte.***

<u>Le norme si riferiscono solo alle macchine nuove</u>
Le norme, siano esse armonizzate o meno, sono elaborate per la progettazione di un prodotto nuovo

<u>Una norma può dunque applicarsi solo ai prodotti progettati dopo la sua adozione</u>

Le norme armonizzate consentono **ai responsabili del controllo** di garantire alle macchine che rispettano i requisiti essenziali fissati dalle direttive interessate una **presunzione di conformità** ad esse.

Ciò non significa naturalmente presumere che una macchina non conforme alle norme non sia conforme alla direttiva. Le **norme non sono obbligatorie** e il fabbricante potrà sempre ricorrere ad altri mezzi per soddisfare i requisiti essenziali

In ogni caso il fabbricante ha l'obbligo di rispettare le norme tecniche di sicurezza dettate dallo stato dell'arte della sua professione

Se una norma diventa obsoleta:

Se un fabbricante ha la netta consapevolezza di tale obsolescenza, l'unica raccomandazione possibile è quella di non seguirla più e di ispirarsi allo stato dell'arte e della tecnica nel settore professionale di sua competenza.

Lo stato dell'arte è giuridicamente più valido delle norme

ART. 9
(Valutazione della conformità delle macchine)

1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni del presente decreto legislativo, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.

3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

   a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;

   b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;

   c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

   a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, nonché controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;

   b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

ALLEGATO *VIII*

(previsto dall’articolo 9, comma 2 e comma 3, lettera a))

Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine

1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva 2006/42/CE.

2. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A.

3. Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, e ai requisiti della direttiva 2006/42/CE.

ALLEGATO *VII*
(previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera b), e dall’articolo 10, comma 1, lettera a))

A. Fascicolo tecnico per le macchine

1. La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della direttiva 2006/42/CE. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1

2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.

…

3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

ALLEGATO *IX*
(previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a))

Esame CE del tipo

L'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un **organismo notificato** verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV (di seguito "tipo") soddisfa i requisiti della direttiva 2006/42/CE.

1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A.

2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo notificato di sua scelta.

   La domanda contiene:

   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,

   - una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo notificato,

   - il fascicolo tecnico.

Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione del tipo. L'organismo notificato può chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede.

….

ALLEGATO *X*
(previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera c), e comma 4, lettera b))

Garanzia qualità totale

Il presente allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina di cui all'allegato IV, fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale, e descrive la procedura in base alla quale un **organismo notificato** valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.

1. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo, come specificato al punto 2, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 3.

2. Sistema qualità

2.1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

…

2.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva 200/42/CE. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.

…

ESEMPI

Importazione diretta di una macchina da un paese terzo

In un caso simile, la **macchina deve essere resa conforme all'atto dell'immissione in commercio e della messa in servizio**

Un'impresa stabilita all'interno del Spazio Economico Europeo può comunque acquistare una macchina nuova direttamente in un paese terzo, anche senza che il fabbricante del paese in questione venga a conoscenza della destinazione

In tal caso **l'utilizzatore-importatore che immette in commercio il prodotto è considerato alla stregua del fabbricante**. Egli **avrà il compito di modificare il materiale per quanto riguarda gli aspetti non conformi dal punto di vista tecnico**

Tale modifica potrà essere difficoltosa e **potrà riguardare solo aspetti secondari**, in quanto è necessario rispettare **il principio dell'integrazione della sicurezza** in fase di progettazione

ESEMPI

Creazione di una macchina nuova a partire da sottoinsiemi

E’ assimilata al fabbricante la persona che assembla macchine o parti di macchine di origine diversa o l’utilizzatore che crea una macchina nuova per uso personale

Questa regola, che **assimila chiunque assembli sottoinsiemi o macchine ad un fabbricante**, deve essere interpretata tenendo presente la definizione di «**macchine» ed in particolare quello di «insiemi di macchine» (*si considera un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale*).**

Il paragrafo qui esaminato si applica unicamente quando l’insieme completo può essere definito una macchina ai sensi della direttiva

ART. 12
(Marcatura «CE»)

1. La marcatura di conformità: “CE” è costituita dalle iniziali: “CE”, conformemente al modello fornito nell'allegato III.

2. La marcatura ‘CE’ viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III.

3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura ‘CE’.

4. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura ‘CE’.

ALLEGATO *III*
(previsto dall’articolo 12, commi 1 e 2)

Marcatura "CE"

La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

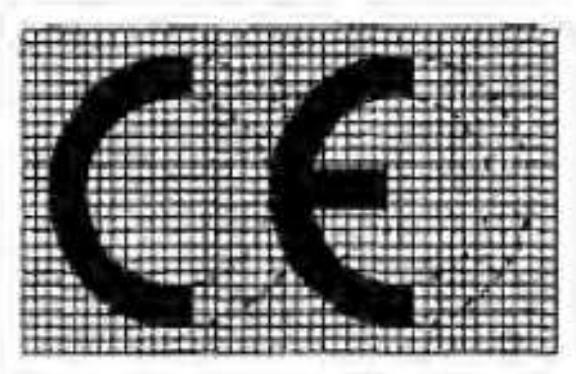

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

La marcatura "CE" deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.

Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all'articolo 9 la marcatura "CE“ deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

ALLEGATO *I*

(previsto dall’art. 3, comma 3, lettera a))

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

   Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:

   -stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,

   -individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,

   - stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,

   - valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo del presente decreto legislativo,

   - elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).

2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per la macchina in questione, allorché viene utilizzata nelle condizioni previste dal fabbricante, o dal suo mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il principio di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui ai punti 1.7.3 e 1.7.4 si applicano comunque.

3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato dell'arte, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi.

4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale ed è applicabile a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, conformemente al punto 1 dei presenti principi generali, si tiene conto dei requisiti esposti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti in funzione dei risultati della valutazione dei rischi.

1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.4.1. Requisiti generali

I ripari e i dispositivi di protezione:

- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione. Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina.

1.4.2. Requisiti particolari per i ripari

1.4.2.1. Ripari fissi

Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio. I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi. Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.

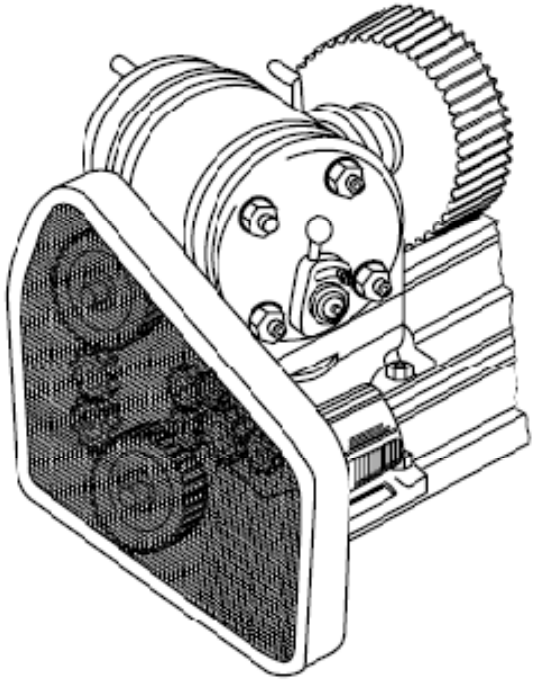

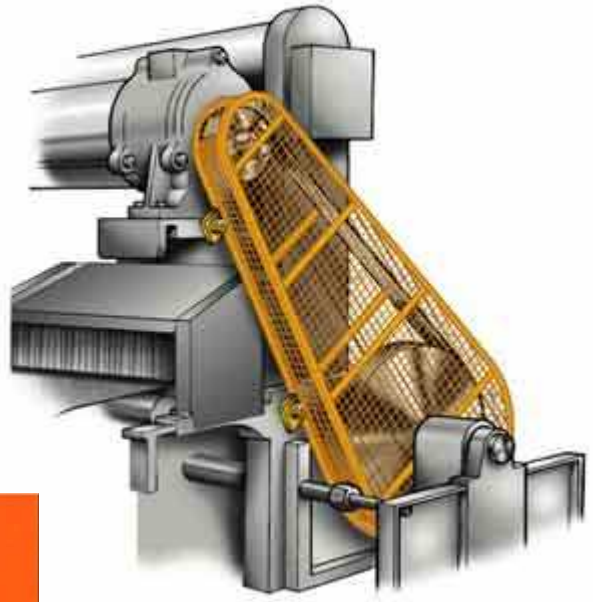

1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati

I ripari mobili interbloccati devono:

- per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti,
- essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento volontario.

I ripari mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che:

- impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari non siano chiusi,

e

- dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.

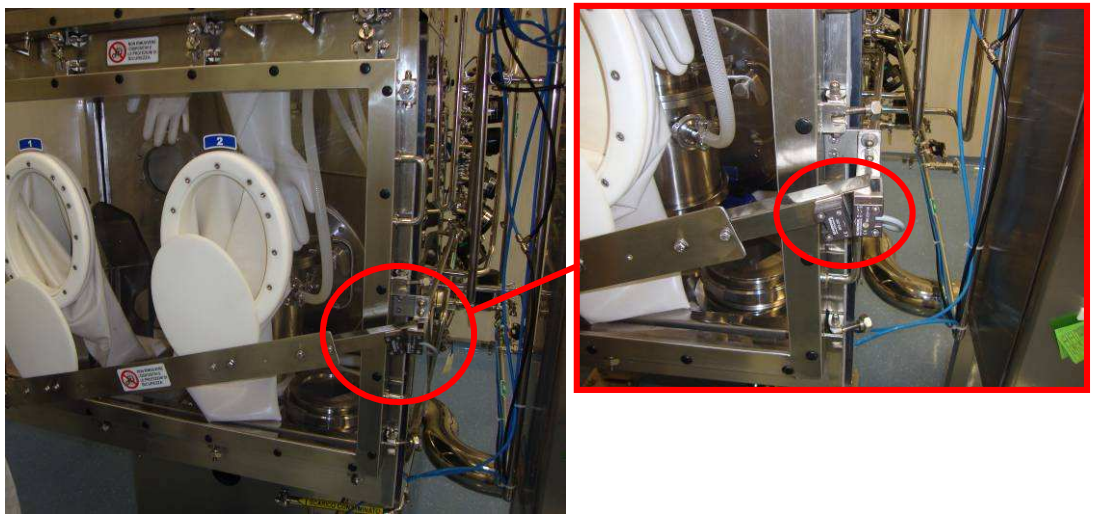

Se un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio dovuto alle funzioni pericolose della macchina, i ripari mobili devono essere associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre che ad un dispositivo di interblocco che:

-impedisca l'avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo non è chiuso e bloccato, e
-tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di lesioni dovuto alle funzioni pericolose della macchina..

I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto delle funzioni pericolose della macchina.

1.4.2.3. Ripari regolabili che limitano l'accesso

I ripari regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione devono:

- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione da eseguire, e
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo.

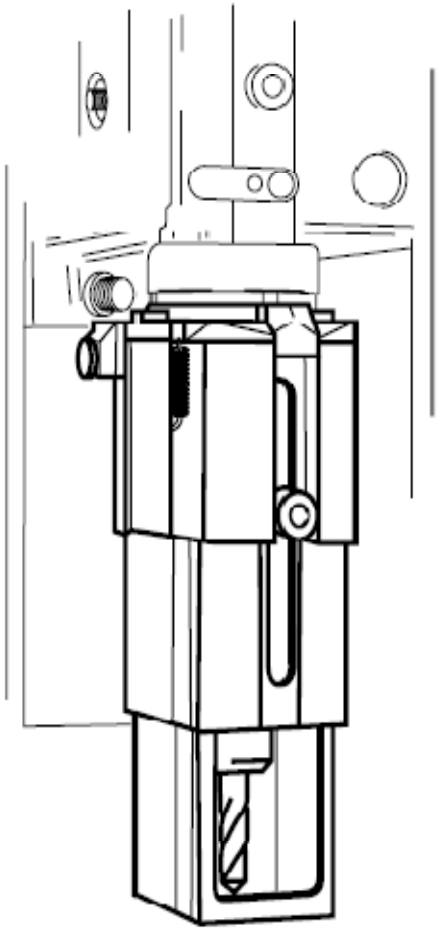

Il riparo è telescopico per permettere una pronta regolazione rispetto alla superficie del pezzo da lavorare. È attaccato ad una cerniera per permettere l'accesso al mandrino per cambiare la punta.

PROCEDURE PER INTERVENTI SU MACCHINE NON A NORMA

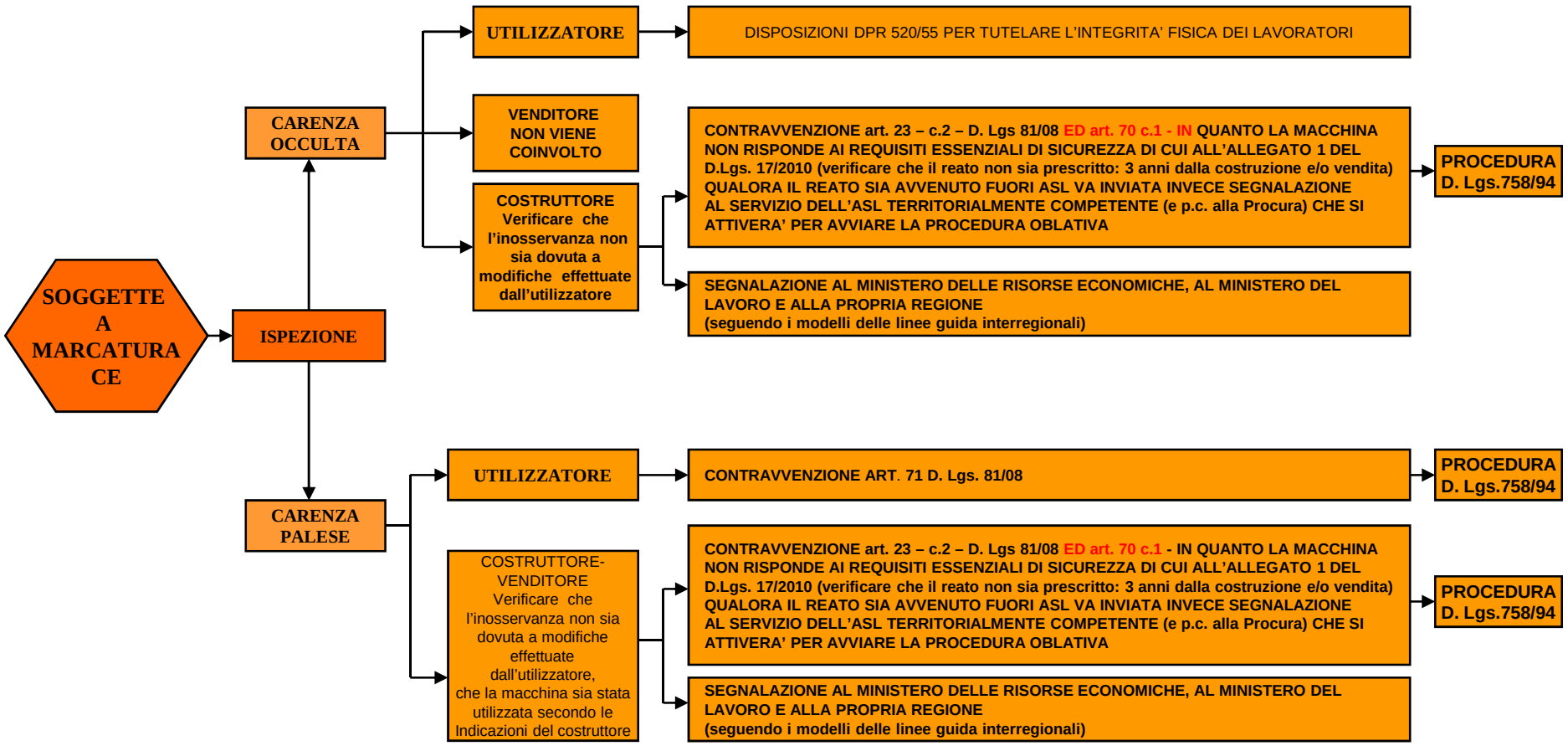
SOGGETTE A MARCATURA CE
ISPEZIONE
CARENZA OCCULTA
UTILIZZATORE
DISPOSIZIONI DPR 520/55 PER TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI
VENDITORE NON VIENE COINVOLTO
COSTRUTTORE Verificare che l'inosservanza non sia dovuta a modifiche effettuate dall'utilizzatore
CONTRAVVENZIONE art. 23 – c.2 – D. Lgs 81/08 ED art. 70 c.1 - IN QUANTO LA MACCHINA NON RISPONDE AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.Lgs. 17/2010 (verificare che il reato non sia prescritto: 3 anni dalla costruzione e/o vendita) QUALORA IL REATO SIA AVVENUTO FUORI ASL VA INVIATA INVECE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO DELL'ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE (e p.c. alla Procura) CHE SI ATTIVERA' PER AVVIARE LA PROCEDURA OBLATIVA
PROCEDURA D. Lgs.758/94
SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLE RISORSE ECONOMICHE, AL MINISTERO DEL LAVORO E ALLA PROPRIA REGIONE (seguendo i modelli delle linee guida interregionali)
CARENZA PALESE
UTILIZZATORE
CONTRAVVENZIONE ART. 71 D. Lgs. 81/08
PROCEDURA D. Lgs.758/94
COSTRUTTORE-VENDITORE Verificare che l'inosservanza non sia dovuta a modifiche effettuate dall'utilizzatore, che la macchina sia stata utilizzata secondo le Indicazioni del costruttore
CONTRAVVENZIONE art. 23 – c.2 – D. Lgs 81/08 ED art. 70 c.1 - IN QUANTO LA MACCHINA NON RISPONDE AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.Lgs. 17/2010 (verificare che il reato non sia prescritto: 3 anni dalla costruzione e/o vendita) QUALORA IL REATO SIA AVVENUTO FUORI ASL VA INVIATA INVECE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO DELL'ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE (e p.c. alla Procura) CHE SI ATTIVERA' PER AVVIARE LA PROCEDURA OBLATIVA
PROCEDURA D. Lgs.758/94
SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLE RISORSE ECONOMICHE, AL MINISTERO DEL LAVORO E ALLA PROPRIA REGIONE (seguendo i modelli delle linee guida interregionali)

PROCEDURE PER INTERVENTI SU MACCHINE NON A NORMA

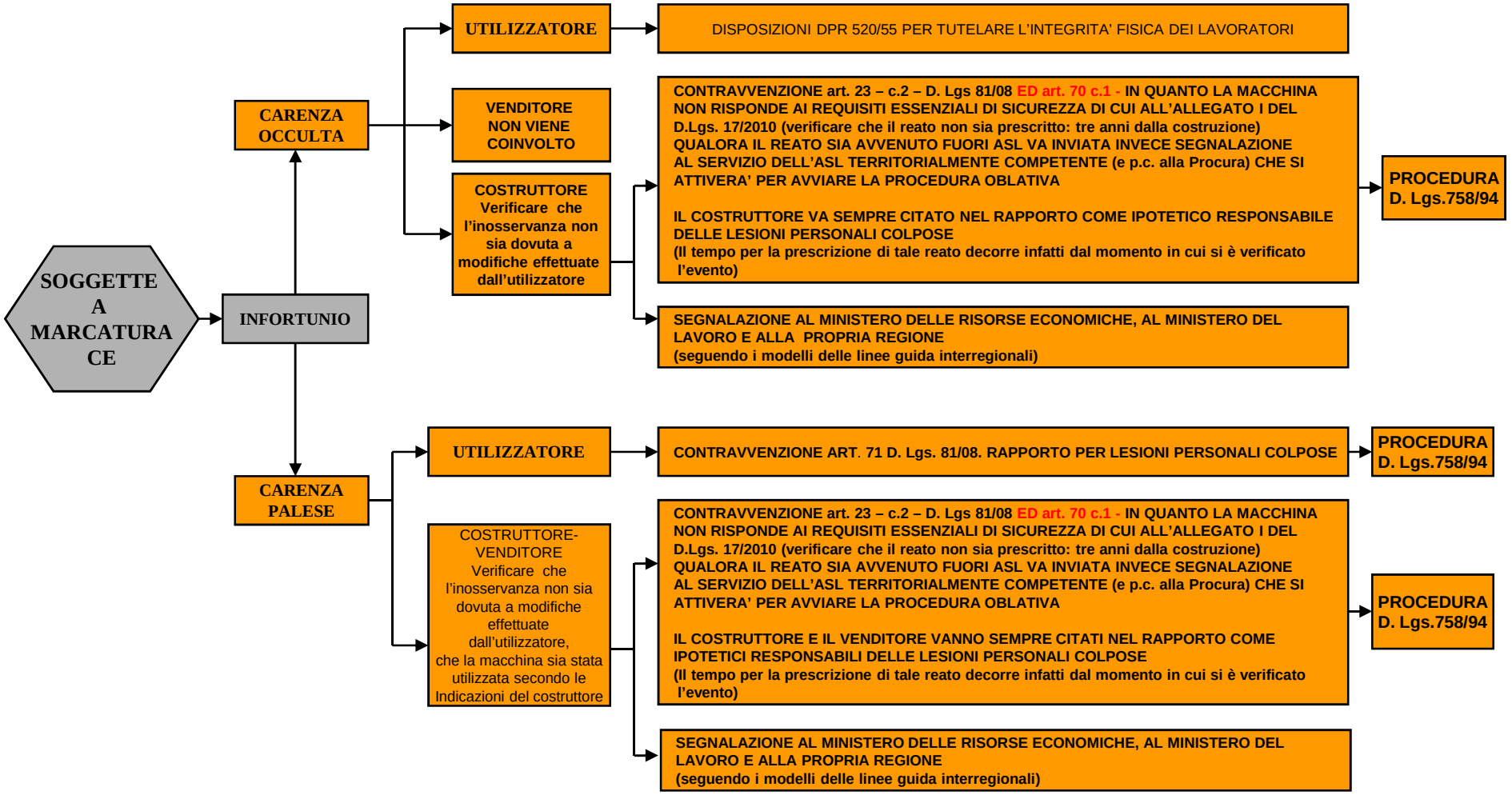
SOGGETTE A MARCATURA CE
INFORTUNIO
CARENZA OCCULTA
UTILIZZATORE
DISPOSIZIONI DPR 520/55 PER TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI
VENDITORE NON VIENE COINVOLTO
COSTRUTTORE Verificare che l'inosservanza non sia dovuta a modifiche effettuate dall'utilizzatore
CONTRAVVENZIONE art. 23 – c.2 – D. Lgs 81/08 ED art. 70 c.1 - IN QUANTO LA MACCHINA NON RISPONDE AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL D.Lgs. 17/2010 (verificare che il reato non sia prescritto: tre anni dalla costruzione) QUALORA IL REATO SIA AVVENUTO FUORI ASL VA INVIATA INVECE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO DELL'ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE (e p.c. alla Procura) CHE SI ATTIVERA' PER AVVIARE LA PROCEDURA OBLATIVA
IL COSTRUTTORE VA SEMPRE CITATO NEL RAPPORTO COME IPOTETICO RESPONSABILE DELLE LESIONI PERSONALI COLPOSE
(Il tempo per la prescrizione di tale reato decorre infatti dal momento in cui si è verificato l'evento)
PROCEDURA D. Lgs.758/94
SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLE RISORSE ECONOMICHE, AL MINISTERO DEL LAVORO E ALLA PROPRIA REGIONE
(seguendo i modelli delle linee guida interregionali)
CARENZA PALESE
UTILIZZATORE
CONTRAVVENZIONE ART. 71 D. Lgs. 81/08. RAPPORTO PER LESIONI PERSONALI COLPOSE
PROCEDURA D. Lgs.758/94
COSTRUTTORE-VENDITORE Verificare che l'inosservanza non sia dovuta a modifiche effettuate dall'utilizzatore, che la macchina sia stata utilizzata secondo le Indicazioni del costruttore
CONTRAVVENZIONE art. 23 – c.2 – D. Lgs 81/08 ED art. 70 c.1 - IN QUANTO LA MACCHINA NON RISPONDE AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL D.Lgs. 17/2010 (verificare che il reato non sia prescritto: tre anni dalla costruzione) QUALORA IL REATO SIA AVVENUTO FUORI ASL VA INVIATA INVECE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO DELL'ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE (e p.c. alla Procura) CHE SI ATTIVERA' PER AVVIARE LA PROCEDURA OBLATIVA
IL COSTRUTTORE E IL VENDITORE VANNO SEMPRE CITATI NEL RAPPORTO COME IPOTETICI RESPONSABILI DELLE LESIONI PERSONALI COLPOSE
(Il tempo per la prescrizione di tale reato decorre infatti dal momento in cui si è verificato l'evento)
PROCEDURA D. Lgs.758/94
SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLE RISORSE ECONOMICHE, AL MINISTERO DEL LAVORO E ALLA PROPRIA REGIONE
(seguendo i modelli delle linee guida interregionali)

PROCEDURE PER INTERVENTI SU MACCHINE NON A NORMA

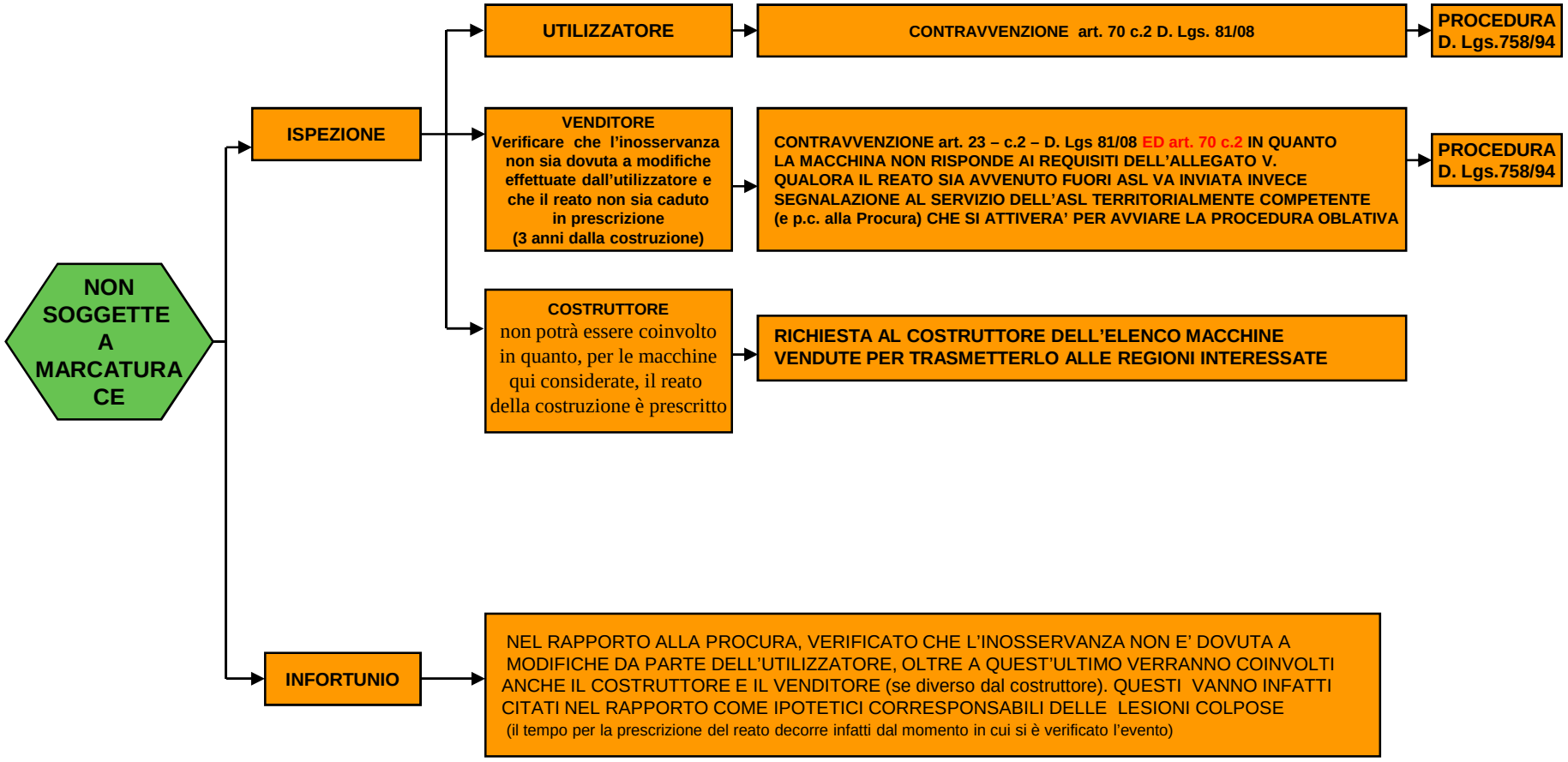
NON SOGGETTE A MARCATURA CE
ISPEZIONE
UTILIZZATORE
CONTRAVVENZIONE art. 70 c.2 D. Lgs. 81/08
PROCEDURA D. Lgs.758/94
VENDITORE
Verificare che l'inosservanza non sia dovuta a modifiche effettuate dall'utilizzatore e che il reato non sia caduto in prescrizione
(3 anni dalla costruzione)
CONTRAVVENZIONE art. 23 – c.2 – D. Lgs 81/08 ED art. 70 c.2 IN QUANTO LA MACCHINA NON RISPONDE AI REQUISITI DELL'ALLEGATO V.
QUALORA IL REATO SIA AVVENUTO FUORI ASL VA INVIATA INVECE SEGNALAZIONE AL SERVIZIO DELL'ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE (e p.c. alla Procura) CHE SI ATTIVERA' PER AVVIARE LA PROCEDURA OBLATIVA
PROCEDURA D. Lgs.758/94
COSTRUTTORE
non potrà essere coinvolto in quanto, per le macchine qui considerate, il reato della costruzione è prescritto
RICHIESTA AL COSTRUTTORE DELL'ELENCO MACCHINE VENDUTE PER TRASMETTERLO ALLE REGIONI INTERESSATE
INFORTUNIO
NEL RAPPORTO ALLA PROCURA, VERIFICATO CHE L'INOSSERVANZA NON E' DOVUTA A MODIFICHE DA PARTE DELL'UTILIZZATORE, OLTRE A QUEST'ULTIMO VERRANNO COINVOLTI ANCHE IL COSTRUTTORE E IL VENDITORE (se diverso dal costruttore). QUESTI VANNO INFATTI CITATI NEL RAPPORTO COME IPOTETICI CORRESPONSABILI DELLE LESIONI COLPOSE
(il tempo per la prescrizione del reato decorre infatti dal momento in cui si è verificato l'evento)